



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

684<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana)

giovedì 22 settembre 2016

Presidenza del vice presidente Calderoli

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, stiamo affrontando una riforma di grande portata. Sono interessati circa quaranta articoli del codice penale e del codice di procedura penale, quindi si tratta di una imponente modifica della legislazione vigente su temi estremamente delicati.

Nel tempo che mi è stato assegnato farò una ricognizione abbastanza puntuale, ancorché per titoli e non analiticamente per ogni articolo, con qualche commento su quello che è stato soprattutto il lavoro della Commissione giustizia, di cui faccio parte, e, in questo ambito, del Gruppo parlamentare che qui rappresento.

Gli argomenti del disegno di legge sono vari e riguardano la riforma della prescrizione, l'inasprimento dei reati contro il patrimonio, la delega per la riforma delle intercettazioni e varie misure sulla semplificazione del processo penale. Inoltre, è stato affrontato il tema della riforma dell'ordinamento penitenziario, con una particolare attenzione alla cosiddetta giustizia riparatoria.

Veniamo al punto cruciale, che riguarda gli articoli dal 7 al 12 del disegno di legge, che concerne la prescrizione. Dopo l'esame della Camera dei deputati sono state attuate due modifiche principali all'attuale disciplina

della prescrizione: uno scenario riguarda tutti i reati, il secondo scenario attiene a tre specifici reati.

Per tutti i reati, la sospensione della prescrizione in pendenza di giudizio è di due anni dopo la condanna di primo grado e di un anno dopo l'appello. Una eventuale ulteriore sospensione della prescrizione è consentita per richiesta di rogatoria all'estero (per un massimo di sei mesi), per perizie di particolare complessità (per un massimo di tre mesi) e per la presentazione di una istanza di ricusazione del giudice. Questo riguarda tutti i reati.

Per tre specifici reati si introduce un regime speciale: per la corruzione per l'esercizio della funzione, (articolo 318); per la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319); per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter). Il tempo necessario a prescrivere il reato, per questi specifici reati, non sarà più pari soltanto al massimo della pena edittale, ma sarà pari al massimo della pena edittale aumentato della metà.

Entrando in un argomento più puntuale, rilevo che, a seguito del lavoro della Commissione giustizia del Senato e dell'approvazione degli emendamenti del Gruppo di Area Popolare, si riscontrano alcune modifiche, che vado ad elencare.

Per tutti i reati, la sospensione del termine di prescrizione risulta di un anno e sei mesi dopo la condanna di primo grado, invece dei due che ho citato prima, e di un anno e sei mesi dopo l'appello, invece di uno. La riduzione del blocco dopo il primo grado è importante, perché è soprattutto in quella fase e non dopo l'appello (per cui, come si è visto, vi è un aumento di sei mesi della prescrizione), che la prescrizione ha le più alte probabilità di operare.

L'estinzione della prescrizione non sarà più possibile in caso di perizie particolarmente complesse (prima dell'intervento della Commissione giustizia del Senato quest'argomento aveva un lasso temporale di tre mesi) e neanche l'istanza di ricusazione del giudice porterà all'estinzione della prescrizione.

Il ritiro e la bocciatura di alcuni emendamenti sulla decorrenza della prescrizione dall'acquisizione di notizia di reato e sul blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sono stati causa di un ricondizionamento del quadro. Per i predetti reati di corruzione viene confermato l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato (il massimo della pena aumentato della metà) ma viene esclusa la possibilità che si possano aggiungere a tale calcolo i casi di interruzione della prescrizione. In questo modo, si riduce il tempo massimo per prescrivere: ad esempio, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, regolato dall'articolo 319 del codice penale, saranno necessari 18 anni invece dei 21 anni e nove mesi, come risulterebbe dal testo licenziato dalla Camera. Tale disciplina è prevista anche per i reati di induzione indebita a dare e promettere utilità (articolo 319-*quater* del codice penale), corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale), pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale), induzione indebita e corruzione di funzionari europei e di Stati esteri (articolo 322-*bis* del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del codice penale).

Veniamo ora a ulteriori note sul tempo necessario a che un reato si possa prescrivere. Dopo le modifiche introdotte dalla Camera si aggiunge un ulteriore periodo al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale per prevedere un aumento della metà dei termini di prescrizione per i reati di corruzione per esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale). L'allungamento della prescrizione per tali reati risulta ancora più accentuato considerando che le pene per gli stessi reati sono già state recentemente inasprite dalla legge n. 69 del 2015 (cosiddetta legge Grasso). In Senato la Commissione ha modificato il testo proposto dalla Camera e ha restituito invariato l'articolo 157 rispetto all'attuale formulazione del codice penale.

Passiamo a fare qualche osservazione sull'articolo 158, che riguarda la decorrenza della prescrizione. La modifica apportata dalla Camera stabilisce che se i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), la tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 del codice penale), lo sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinques del codice penale), la violenza sessuale (articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinques, 609-octies e 609-undecies del codice penale) e lo *stalking* (articolo 612-bis del codice penale) sono commessi in danno di minori il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente, quando la prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. L'esame in Commissione al Senato conferma la modifica della Camera.

Andiamo ora alle considerazioni concernenti l'articolo 159, che riguarda la sospensione della prescrizione. Il testo approvato alla Camera dei deputati specifica che il termine da cui la prescrizione è sospesa è quello della data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta. Il testo specifica anche che il termine è sospeso fino alla definizione del giudizio cui è stata deferita la questione.

Vengono inserite poi tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: la rogatoria all'estero, le perizie di particolare complessità e la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice. Vengono introdotti ulteriori casi di sospensione della prescrizione: dopo la sentenza di condanna di primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore a due anni; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno; infine, in caso di assoluzione dell'imputato nel grado successivo di giudizio, i predetti periodi di sospensione vengono ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (per esempio, autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria

all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice e assenza dell'imputato) il termine è conseguentemente prolungato.

La Commissione del Senato, intervenendo su questo *corpus* legislativo, specifica che, in caso di deferimento della questione ad altro giudizio, il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione. Si stabilisce che la sospensione della prescrizione non è più prevista in caso di perizie di particolare complessità e di istanza di ricusazione del giudice e modifica gli ulteriori casi della sospensione della prescrizione come segue. Dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Infine, i periodi di sospensione vengono ricomputati nel determinare il termine di prescrizione, anche nel caso in cui la sentenza sia dichiarata nulla, ai sensi dell'articolo 604, commi 4 e 5-*bis* del codice di procedura penale.

Tutti questi interventi sono stati votati dalla maggioranza dei componenti della Commissione giustizia e si tratta di emendamenti proposti da membri del Gruppo a cui appartengo.

Veniamo ora a qualche commento riguardante l'interruzione della prescrizione, regolata all'articolo 160 del codice penale. La Commissione del Senato conferma il testo approvato dalla Camera dei deputati, con cui si precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero determina l'interruzione del corso della prescrizione, superando una questione di carattere interpretativo sorta in casi particolarmente frequenti nella giurisprudenza.

Svolgo ora qualche riflessione sugli effetti della sospensione e dell'interruzione (parliamo dell'articolo 161 del codice penale). Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che l'interruzione abbia effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

La formulazione vigente del codice penale dispone che tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso un reato. La Commissione giustizia del Senato conferma quanto disposto dal testo della Camera riguardo agli effetti differenziati di interruzione e sospensione: conferma l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato (massimo della pena aumentato della metà), ma, modificando il riferimento normativo rispetto al testo della Camera, esattamente dall'articolo 157 all'articolo 161 del codice penale, consente di ricomprendere nell'aumento dei tempi di prescrizione anche gli atti interruttori. In questo modo si riduce il tempo massimo per prescrivere. Ad esempio, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, regolato dall'articolo 319 del codice penale, saranno necessari diciotto anni invece di ventuno anni e nove mesi, come risulterebbe dal testo licenziato dalla Camera. Tale disciplina è prevista anche per i reati di induzione indebita, dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*), corruzione di persona incaricata di pubblico esercizio (articolo 320), pene per il corruttore (artico-

lo 321), induzione indebita e corruzione di funzionari europei e di Stati esteri (articolo 322-*bis*) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*). Questi interventi, come gli altri che ho precedentemente citato, votati a larga maggioranza dalla Commissione giustizia del Senato, sono emendamenti proposti dal Gruppo Area Popolare.

Veniamo ora al tema della disciplina delle notificazioni, che può sembrare un argomento quasi di ragioneria del diritto, una *technicality*, ma ha notevoli conseguenze sul diritto alla difesa e sull'intero *iter* processuale, anche in termini di sostanza. Il ritiro dell'emendamento dei relatori, il 16.0.1000, che riscriveva l'intera materia delle notificazioni con una finalità acceleratoria che non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, metteva a rischio la conoscibilità da parte dell'imputato dei capi di imputazione contestati e la rettifica di questa impostazione è stata attuata.

Dicevo all'inizio che il *corpus iuris* di cui ci stiamo occupando riguarda anche l'inasprimento dei reati contro il patrimonio ed è trattato dagli articoli dal 4 al 6 del disegno di legge. Per i furti in abitazione e con strappo viene aumentata la pena: la reclusione passa da uno a tre anni, mentre la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 1.500 euro, invece di un minimo di 309 fino ad un massimo di 1.032 euro. Per il furto aggravato si aumenta il minimo della reclusione da uno a due anni e la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 1.500 euro, invece che da 103 a 1.032 euro. Infine, per la rapina si aumenta il minimo della reclusione da tre a quattro anni e la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 2.500 euro, anziché da 516 a 2.065 euro.

Anche per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, regolato dall'articolo 3 del disegno di legge, è previsto un inasprimento del quadro sanzionatorio. In particolare, è aumentata la pena della reclusione da sei a dodici anni, invece della vigente pena da quattro a dieci anni; è sempre possibile l'applicazione dell'aggravante speciale con riferimento al «fine di agevolare» un'associazione di tipo mafioso.

Veniamo ora a un altro delicato tema trattato dal disegno di legge: la delega per la riforma delle intercettazioni, che riguarda l'articolo 35. In questo articolo viene sviluppata la garanzia della riservatezza di comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche intercettate, in conformità all'articolo 15 della Costituzione. Si precisa la scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettato, nel rispetto del contraddittorio e delle esigenze di indagine.

Viene dedicato uno speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.

Una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione non superiore a quattro anni, viene introdotta per punire coloro che diffondono il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione.

Viene semplificato l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e, infine, viene introdotto il ridimensionamento dell'uso di captatori da remoto in dispositivi portatili (registrazioni a distanza con *virus Trojan*) rispetto al testo dei relatori: rimane sempre consentito, ma con specifica motivazione del giudice, per i reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale). Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato.

Credo di aver superato il tempo a mia disposizione di trentatré secondi e, quindi, se il Presidente me le consente, continuo fino alla fine con altri due minuti e non di più; se invece il rigore particolarmente cartesiano con cui lei presiede mi blocca, mi fermo a questo punto. Cosa faccio?

PRESIDENTE. Vista la cortesia con cui l'ha chiesto, le concedo altri due minuti.

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Parliamo ancora dell'articolo 35, recante misure di semplificazione del processo penale.

Per quanto riguarda la riforma dei giudizi di impugnazione, si delega il Governo a prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; a prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; a prevedere inoltre la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; a prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso». Si delega, inoltre, il Governo a prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e i limiti di proponibilità.

Da ultimo, l'articolo 36 del disegno di legge prevede una semplificazione delle procedure: vi è la previsione del contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, a eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione. Si prevedono la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative; la revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; la previsione di attività di giustizia riparativa; la valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del volontariato; infine, l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con particolare attenzione all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ringrazio per l'attenzione mostrata e ringrazio lei, Presidente, per i minuti in più che mi ha concesso. (*Applausi del senatore Torrisi*).